

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Lo Vasco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

MUTUATARIA

contro

BANCA

ATTORE/I

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del omissis

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto n. omissis, emesso in data omissis, con il quale le era stata ingiunto di pagare, in solido con GARANTE, in favore della BANCA la somma di € omissis, oltre accessori e spese, quale saldo dell'esposizione pertinente al mutuo chirografario n. omissis erogato in data omissis.

A sostegno dell'opposizione MUTUATARIA deduceva che l'esposizione debitoria, maturata in forza mutuo chirografario oggetto dell'opposizione, era stata negativamente influenzata da diverse scorrettezze contrattuali.

Formulava quindi le seguenti conclusioni: *“revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in linea principale, la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario n. omissis, relative all'applicazione di qualunque tasso per la restituzione del finanziamento erogato, stante il carattere usurario delle medesime e, per l'effetto, dichiarando la gratuità del mutuo in questione;*

in subordine, dichiarare la nullità delle suddette clausole stante l'assoluta indeterminatezza e/o, comunque, indeterminabilità di esse;

per l'effetto, rideterminare, il saldo debitorio del mutuo in questione, depurandolo delle competenze usurarie applicate, mediante l'imputazione di esse a quota capitale, e predisporre un nuovo piano di ammortamento per la differenza con esclusione di qualunque tasso di interesse per la restituzione del finanziamento;

rideterminare, in ogni caso, il saldo debitorio del mutuo in questione, mediante l'applicazione del tasso di interesse effettivamente pattuito e, tenuto conto di quanto già per il detto titolo versato, predisporre un nuovo

piano di ammortamento con applicazione dei tassi di interessi effettivamente pattuiti. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva l'istituto di credito convenuto, contestando quanto *ex adverso* dedotto e rivendicando la correttezza della propria condotta contrattuale.

Preliminarmente, invocava la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

In secondo luogo, deduceva l'infondatezza delle singole doglianze mosse da parte opponente.

Chiedeva dunque respingersi la proposta opposizione con vittoria di spese e compensi difensivi.

La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. contabile ed indi avviata a decisione.

Passando dunque all'esame del rapporto di mutuo, possono richiamarsi le conclusioni del nominato CTU, supportate dai necessari rilievi di specifica competenza.

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco, n. 373 del 26 aprile 2021

Innanzitutto, linearmente il CTU ha ricostruito i termini contrattuali: le clausole apposte risultano infatti determinate e determinabili secondo parametri oggettivi, e detta ricostruzione risulta ossequiosa delle conferenti istruzioni rese dalla Banca d'Italia.

Inoltre, il nominato consulente ha escluso qualsiasi profilo di usura per il tasso corrispettivo; dall'esame della consulenza risulta inoltre ampiamente sotto soglia anche il tasso di mora come pattuito.

Del resto, come pure recentemente confermato dal S.C. (v. Cass. n. 9237/2020, in tema di conseguenze della eventuale nullità parziale), pur avendo gli interessi corrispettivi e moratori l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.

Né, infine, possono ritenersi ricorrenti i dedotti profili di nullità parziale del suddetto contratto per indeterminatezza ovvero per indebita applicazione di meccanismi anatocistici o di poste non dovute in ragione della strutturazione in sé dell'ammortamento secondo il metodo cd. alla francese: si tratta infatti di piano nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi, rispetto ai piani di ammortamento costruiti all'italiana, dipende, in linea generale, non dall'applicazione di interessi composti bensì dalla diversa costruzione delle rate (assunto condiviso anche da Tribunale Milano 30.10.11, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127, Trib Torino 13.9.17: *...Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia anatocismo, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti...).*

L'opposizione va dunque respinta. Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate come da separato contestuale decreto, vanno poste a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

respinge la proposta opposizione;

condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € _____ per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%;

pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU.

Trapani, 25 aprile 2021

Il Giudice
Arianna Lo Vasco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*